Processo civile: nuovo protocollo dell'osservatorio romano sulla giustizia civile

#### Α

### Premessa

Il protocollo, elaborato dall'osservatorio romano sulla giustizia civile, composto da giudici e avvocati che operano presso il Tribunale di Roma, propone l'adozione di regole «volte a favorire uno svolgimento più ordinato e proficuo delle udienze civili, ad attenuare (almeno in parte) il grave disagio esistente, a migliorare la qualità del processo, a tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti ed a ridurre drasticamente i tempi di attesa di testimoni, parti ed avvocati» (cfr., in precedenza, *Un protocollo romano per la gestione delle udienze civili*: A) G. Costantino, *Presentazione*; B) Osservatorio romano sulla giustizia civile, in Foro it., 2003, V, 251. Cfr., inoltre, A. Cajola-R. Scaramuzzi-F. Vigorito, *Il protocollo romano per la gestione delle udienze civili*: prime esperienze, id., 2005, V, 65).

Nella sua semplice struttura il protocollo individua quelli che sembrano i principali punti critici del processo ordinario di cognizione. L'adozione della specifica regola, volta a volta, pro-

posta appare in alcuni casi «opportuna» (cfr. nn. 1, 2, 3, 5, 11), in altri «utile» (cfr. n. 12), in altri ancora doverosa (cfr. nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10).

Particolarmente condivisibile e apprezzabile è l'intento di: valorizzare in maniera piena l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. (cfr. n. 2); — razionalizzare l'attività di fissazione delle udienze, attraverso l'uso combinato di strumenti vecchi (art. 168 bis, 5° comma, c.p.c.) e nuovi (art. 81 bis disp. att. c.p.c.), e di gestione delle stesse (cfr. n. 3: soprattutto con riferimento alla possibilità che giudici e difensori concordino la fissazione di «una udienza pomeridiana ad orario prestabilito per adempimenti di durata e/o complessità»); — dare un senso effettivo alla prassi della sostituzione del «collega» difensore in udienza (cfr. n. 8); — in caso di sostituzione del giudice «titolare della causa», assicurare maggiore rispetto nei confronti di «avvocati, parti, testimoni e consulenti tecnici», affinché questi non compaiano il giorno fissato per l'udienza «del tutto inutilmente o soltanto per ricevere la comunicazione della data dell'udienza successiva» (salvi, naturalmente, gli impedimenti imprevedibili verificatisi poco prima dell'udienza: cfr. n. 9); — in caso di impedimento del consulente tecnico d'ufficio a comparire in udienza, far sì che questo sia reso noto alle parti e al giudice «senza ritardo» e che, in caso di avvenuta definizione stragiudiziale della lite, le parti comunichino al consulente «l'inutilità della sua presenza in udienza» (cfr. n. 10); — favorire l'utilizzo degli strumenti informatici, almeno in aggiunta al supporto cartaceo (cfr. nn. 10 e 12).

Sull'attività svolta dagli osservatori sulla giustizia civile, v. R. CAPONI, L'attività degli osservatori sulla giustizia civile nel sistema delle fonti del diritto, id., 2007, V, 7; ID., Osservatori sulla giustizia civile, voce de Il diritto-Encicl. giur., Milano, 2007, X, 613; G. GILARDI, Osservatori sulla giustizia civile e deontologia comune di magistrati e avvocati, in Questione giustizia, 2008, fasc. 5, 39; G. CATALDI, Giustizia civile, proposte di riforma e protocolli per la gestione delle udienze, id., 2006, 439, nonché, per un'analisi di carattere anche sociologico, L. Verzelloni, Analisi organizzativa degli osservatori e dei protocolli d'udienza: una lettura comparata del fenomeno, in Quaderni giust. e organizzazione, 2008, fasc. 4, 45. Cfr., inoltre, AA.VV., Moduli organizzativi e giustizia civile tra inefficienza e prassi virtuose, in Questione giustizia, 2003, 97, L. Breggia, Rifondazione normativa o prassi virtuose per accelerare la fase introduttiva del processo civile di cognizione?, in Giur. it., 2004, 1093 e 1325; ID., Dalle prassi esistenti alle prassi migliori condivise: il protocollo per le udienze civili dell'osservatorio sulla giustizia di Firenze, ibid., 2434. [D. DALFINO]

В

## Nuovo protocollo dell'osservatorio romano sulla giustizia civile

L'osservatorio romano sulla giustizia civile, composto da avvocati e magistrati che operano presso il Tribunale civile di Roma — riaffermata la necessità di adeguati interventi volti a superare le gravi carenze delle strutture materiali e delle risorse economiche e la persistente penuria di personale ausiliario — propone l'adozione di una serie di regole volte a favorire uno svolgimento più ordinato e proficuo delle udienze civili, ad attenuare (almeno in parte) il grave disagio esistente, a migliorare la qualità del processo, a tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti ed a ridurre drasticamente i tempi di attesa di testimoni, parti ed avvocati. Alcuni dei principi contenuti nei precedenti protocolli, come quelli relativi allo svolgimento della c.t.u., sono stati recepiti dal legislatore.

- 1. Per consentire la completa trattazione orale della causa come previsto dal 4° e 5° comma dell'art. 183 c.p.c. è opportuno che i convenuti si costituiscano in ogni caso nel termine di venti giorni previsto dall'art. 166 c.p.c.
- 2. È opportuno in funzione della piena attuazione dell'art. 183 c.p.c. che nel corso dell'udienza di trattazione il giudice ed i difensori conducano un esame approfondito dei fatti

- dedotti e di tutte le questioni rilevabili d'ufficio e sollevate dalle parti anche al fine di verificare se in relazione a tali questioni esistano orientamenti della giurisprudenza di legittimità, di merito o dell'ufficio adito nonché di verificare l'opportunità di convocare le parti anche per esperire un tentativo di conciliazione.
- 3. Al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza come suggerito dalle regole di questo protocollo è opportuno che il giudice utilizzi l'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c. e/o l'art. 81 bis disp. att. c.p.c. per evitare che nella stessa data venga fissato un numero eccessivo di cause.
- 4. L'udienza mattutina è divisa in fasce orarie di durata non superiore a sessanta minuti. Al momento del rinvio di una causa all'udienza successiva andrà valutata la verosimile durata degli adempimenti programmati in modo da fissare all'interno di ogni fascia un numero tale di cause da consentire la compiuta trattazione delle stesse senza superare i limiti di tempo prefissati. Le cause rinviate ai sensi dell'art. 181 c.p.c. e dell'art. 309 c.p.c. vanno fissate nell'ultima fascia. Le cause rinviate per l'escussione e l'interrogatorio formale dei testimoni vanno fissate per ultime e preferibilmente con la precisa indicazione dell'orario di inizio della prova. Giudice e difensori potranno concordare la fissazione di un'udienza pomeridiana ad orario prestabilito per adempimenti di particolare durata e/o complessità.
- 5. È opportuno che la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. contenga la completa indicazione di tutti i mezzi istruttori di cui si intende effettivamente ottenere l'ammissione, senza rinvii a precedenti atti di causa.
- 6. I giudici debbono privilegiare la decisione in udienza sulle istanze formulate dalle parti e ciò vale anche per il caso in cui vengano concessi i termini o alcuni dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
- 7. Deve essere realmente applicata la disposizione dell'art. 84 disp. att. c.p.c. («le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche») al fine di consentire un ordinato svolgimento dell'udienza ed evitare che parti e testimoni siano costretti a riferire fatti personali dinanzi a terzi estranei al processo.
- 8. L'avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, deve farsi sostituire da un collega che sia a conoscenza degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza.
- 9. Salvo i casi di eventi imprevedibili verificatisi a brevissima distanza dal giorno stabilito per la celebrazione dell'udienza, occorre evitare che avvocati, parti, testimoni e consulenti tecnici compaiano dinanzi al sostituto del giudice titolare della causa del tutto inutilmente o soltanto per ricevere la comunicazione della data dell'udienza successiva. Il giudice, pertanto, dovrà organizzare la propria sostituzione con un collega che sia in grado di adottare i necessari provvedimenti sulle istanze formulate dalle parti. Qualora, per l'imprevedibilità dell'assenza o per l'opportunità che l'attività istruttoria sia svolta dal giudice titolare della causa, l'udienza debba essere comunque rinviata, il rinvio deve essere possibilmente non superiore a tre mesi e tempestivamente comunicato alle parti costituite ed ai consulenti tecnici con autorizzazione alla notifica dell'avviso con il mezzo più celere.
- 10. In sede di convocazione del c.t.u. quest'ultimo deve essere invitato a comunicare senza ritardo alle parti ed al giudice il suo eventuale impedimento a comparire all'udienza nonché a fornire ogni utile indicazione in vista della fissazione della nuova udienza. Gli avvocati devono avvisare il c.t.u. della sopravvenuta inutilità della sua presenza in udienza qualora sia intervenuta la definizione stragiudiziale della lite. È utile che alla relazione peritale depositata in cancelleria su supporto cartaceo il c.t.u. alleghi la medesima relazione in forma di file elettronico registrato su idoneo supporto informatico.
- 11. È opportuno che gli avvocati provvedano alla citazione dei testi e delle parti da interrogare almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'espletamento della prova.

12. - È utile che ciascuna parte:

— rassegni le conclusioni finali su un foglio separato da allegare al verbale;

- depositi, unitamente alla memoria conclusionale, copia

delle memorie su supporto digitale;

— depositi nota spese analiticamente redatta e con la chiara indicazione dello scaglione di valore applicato.

Procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c.):
protocollo
dell'osservatorio romano
sulla giustizia civile

#### Α

### Premessa

Il protocollo sul procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702 bis ss. c.p.c. è stato predisposto dall'osservatorio romano sulla giustizia civile «all'esito di un confronto svoltosi tra giudici ed avvocati e del 'laboratorio sul giudizio sommario di cognizione' tenutosi a Roma il 4 febbraio 2010 organizzato dalla formazione decentrata per la magistratura ordinaria presso la Corte d'appello di Roma» (ove, peraltro, «sono state esaminate e commentate le risposte al questionario che l'ufficio dei referenti del distretto della Corte d'appello di Roma aveva redatto sulla scorta di un modello inviato dal comitato scientifico del Consiglio superiore della magistratura, destinato a tutti i giudici civili di primo grado del distretto»).

L'indicazione delle regole da adottare è preceduta da una premessa di carattere generale relativa all'ambito di applicazio-

ne del procedimento e all'effettiva natura dello stesso.

Sotto il primo profilo, se ne afferma chiaramente l'applicabilità alle controversie rientranti nella competenza del tribunale in composizione monocratica astrattamente regolate dal rito ordinario (con esclusione di quelle assoggettate ad altri riti, segnatamente quello del lavoro) e destinate ad essere risolte con decisione appellabile (con esclusione, quindi, delle «controversie nella fase di gravame»). Si precisa, poi, da un lato, l'incompatibilità del rito (oltre che con «le controversie che rientrino nella competenza collegiale del tribunale ovvero che siano di competenza del giudice di pace o della corte d'appello») con l'opposizione agli atti esecutivi, «atteso che trattasi di giudizio che viene definito con pronuncia inappellabile»; dall'altro, la compatibilità con l'opposizione al decreto ingiuntivo e con l'opposizione all'esecuzione (tranne che nelle ipotesi di cui all'art. 618 bis c.p.c., relative alle controversie di lavoro), nonché «con il giudizio di merito introdotto a seguito della concessione di provvedimenti cautelari ante causam».

Sotto il secondo profilo, si proclama la natura di giudizio a cognizione piena del procedimento e si precisa che la «sommarietà si traduce esclusivamente in una semplificazione del suo svolgimento e, in particolare, in una deformalizzazione della at-

tività istruttoria».

Va segnalata la scelta di: — destinare alle controversie promosse nelle forme del procedimento sommario «uno spazio nel ruolo e nell'udienza riservato» (cfr. n. 1); — prevedere l'assegnazione alla sezione competente, «separatamente dagli altri procedimenti» e secondo «un ordine diverso rispetto agli altri giudizi ordinari di cognizione» (cfr. n. 2); — individuare un termine per la fissazione dell'udienza (tra i sessanta e i novanta giorni ovvero nel rispetto degli ordinari termini di comparizione, ove risulti «probabile o possibile la conversione del rito») e assegnarne un altro al ricorrente per la notificazione del ricorso

e del decreto (cfr. n. 3); -- prevedere la conversione del rito (e non l'inammissibilità della domanda) nel caso in cui sia controversa la compatibilità della causa con la specialità del rito stesso (cfr. n. 5); — estendere la chiamata in causa del terzo «a tutti i casi di comunanza della causa previsti dall'art. 106 c.p.c.» e assicurare lo stesso potere all'attore ove tale necessità sia sorta dalle difese del convenuto (cfr. n. 7); — consentire alle parti di articolare nuovi mezzi di prova «quando tali esigenze siano sorte a seguito delle difese svolte dalle altre parti anche nel corso della prima udienza di comparizione e prima che il giudice decida in ordine alla compatibilità della trattazione della controversia con il rito sommario» (cfr. n. 9); — prevedere la riproponibilità della domanda nelle forme ordinarie in caso di pronuncia di inammissibilità (cfr. n. 11); — escludere l'adozione del rito sommario per le controversie «che rendano necessaria una istruttoria lunga ed articolata» (cfr. n. 12); — ritenere compatibile con il procedimento sommario (oltre all'interrogatorio formale e alla prova testimoniale: cfr. n. 13) la consulenza tecnica (cfr. n. 14).

Il protocollo romano si aggiunge a quello (Foro it., 2010, V, 86) elaborato sulla base delle indicazioni emerse all'interno del gruppo di lavoro istituito nell'ambito dell'osservatorio valore prassi di Verona e delle indicazioni contenute nell'ordine di servizio del presidente del Tribunale di Verona n. 127/09. Peraltro, cfr. i provvedimenti già adottati dai Tribunali di Bologna e di Genova, nonché lo «schema» predisposto dal Tribunale di

Modena (ibid., 49, con nota esplicativa di A. Mondini).

In giurisprudenza, v. Trib. Sant'Angelo dei Lombardi 20 novembre 2009, *ibid.*, I, 1648, secondo cui la pluralità e varietà dei mezzi istruttori richiesti (nella specie, prove orali, consulenza tecnica, perizia fonica, acquisizione di documentazione bancaria e di scritture private) e la conseguente necessità di numerose udienze, impongono la fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per lo svolgimento della istruzione nelle forme della cognizione piena; Trib. Bologna 29 ottobre 2009, *ibid.*, secondo cui la necessità di un'istruzione probatoria approfondita sui vari capitoli della prova testimoniale dedotti dal resistente e la necessità di consentire al ricorrente l'indicazione di prova contraria, impongono la fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per lo svolgimento della istruzione nelle forme della cognizione piena.

Nel senso che deve ritenersi inammissibile la chiamata del «terzo responsabile esclusivo» effettuata dal convenuto, essendo consentita soltanto la chiamata in garanzia, cfr. Trib. Genova 16

gennaio 2010, ibid.

Sull'ambito di applicazione, v. Trib. Torre Annunziata-Torre del Greco, ord. 10 febbraio 2010, in questo fascicolo, I, 1958, con nota di richiami, secondo cui il procedimento sommario non è applicabile con riferimento alle controversie in materia di locazione di immobili urbani, assoggettate in quanto tali al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., a nulla rilevando che il rapporto contrattuale si sia nel frattempo esaurito (la pronuncia, peraltro, precisa che in tal caso il giudice adito non deve dichiarare l'inammissibilità della domanda, ma deve disporre il mutamento di rito, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., fissando l'udienza di discussione e assegnando alle parti un termine per l'integrazione degli atti. In questo senso, cfr. già D. Dalfino, Sull'inapplicabilità del nuovo procedimento sommario di cognizione alle cause di lavoro, id., 2009, V, 392 ss., cui si rinvia anche per riferimenti di dottrina. In senso contrario, v. Trib. Modena, ord. 18 gennaio 2010, id., 2010, I, 1015, nel senso dell'inammissibilità della domanda). [D. DALFINO]

В

# Protocollo dell'osservatorio romano sulla giustizia civile

Il protocollo è stato predisposto dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Roma all'esito di un confronto svoltosi tra giudici ed avvocati e del «laboratorio sul giudizio sommario di cognizione» tenutosi a Roma il 4 febbraio 2010 organizzato dalla formazione decentrata per la magistratura ordinaria presso la Corte d'appello di Roma.

Nel corso dell'incontro sono state esaminate e commentate le risposte al questionario che l'ufficio dei referenti del distretto della Corte d'appello di Roma aveva redatto sulla scorta di un modello inviato dal comitato scientifico del Consiglio superiore della magistratura, destinato a tutti i giudici civili di primo grado del distretto.

Premessa. Il procedimento sommario di cognizione è applicabile in linea generale alle azioni di condanna, di accertamento e costitutive e, dunque, a tutte le controversie, indipendentemente dal loro oggetto, purché rientrino nella competenza del tribunale in composizione monocratica, siano regolate dal rito di cognizione ordinario e si concludano con una decisione appellabile.

Il rito in oggetto non è compatibile con le controversie che rientrino nella competenza collegiale del tribunale ovvero che siano di competenza del giudice di pace o della corte d'appello; il rito sommario deve, inoltre, ritenersi non compatibile alla trattazione e definizione delle controversie regolate dal rito del lavoro ovvero con quelle riservate al tribunale in composizione monocratica nella fase del gravame e non in primo grado.

Il procedimento sommario di cognizione è ritenuto compatibile con l'opposizione al decreto ingiuntivo, con l'opposizione all'esecuzione (ma non con l'opposizione agli atti esecutivi atteso che trattasi di giudizio che viene definito con pronuncia inappellabile) al di fuori delle ipotesi regolate dall'art. 618 bis c.p.c., con il giudizio di merito introdotto a seguito della concessione di provvedimenti cautelari ante causam.

Il procedimento sommario di cognizione realizza una cognizione piena della controversia. La sommarietà si traduce esclusivamente in una semplificazione del suo svolgimento e, in particolare, in una deformalizzazione dell'attività istruttoria.

- Protocollo. 1. Il procedimento sommario di cognizione va trattato nelle udienze previste dal calendario del tribunale ma va fissato in tempi compatibili con la sua natura di giudizio semplificato. Si deve, dunque, riservare uno spazio nel ruolo e nell'udienza riservato alla trattazione di questo procedimento.
- 2. Al momento della presentazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'ufficio del ruolo generale provvede all'immediata formazione del fascicolo ed all'assegnazione alla sezione competente, separatamente dagli altri procedimenti. Il presidente di sezione provvede all'immediata designazione del giudice seguendo un ordine diverso rispetto agli altri giudizi ordinari di cognizione in modo da garantire un'uniforme assegnazione dei procedimenti sommari di cognizione.
- 3. Il giudice, esaminato il fascicolo d'ufficio recante il ricorso predisposto dall'attore, fissa con decreto la prima udienza di comparizione tra i sessanta ed i novanta giorni e, sebbene l'art. 702 bis c.p.c. non lo preveda, assegna al ricorrente il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Ove per l'oggetto del giudizio o il contenuto dell'atto di citazione possa ritenersi probabile o possibile la conversione del rito, il giudice fissa la data della prima udienza di comparizione e gli altri termini nel rispetto del disposto dell'art. 163 bis c.p.c. e dell'art. 167 c.p.c.
- 4. In ogni caso il giudice adotta i provvedimenti di inammissibilità e di conversione del rito all'udienza di comparizione delle parti.
- 5. Quando il procedimento sommario di cognizione viene introdotto in relazione a giudizi rientranti nella competenza del tribunale in composizione monocratica e, tuttavia, risulti controversa la compatibilità della causa con la specialità del rito il giudice non pronuncia ordinanza di inammissibilità ma converte il rito fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c.
- 6. La costituzione di attore, convenuto e terzo è regolata dalle norme dettate dal rito ordinario di cognizione. La costituzione del convenuto o del terzo è tempestiva se avviene nel rispetto dei termini assegnati dal giudice con il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione.
- 7. La chiamata in causa del terzo ad istanza del convenuto, deve essere ammessa in tutti i casi di comunanza della causa

previsti dall'art. 106 c.p.c. e non nelle sole ipotesi di chiamata del terzo in garanzia. Nel caso di chiamata in causa del terzo nella comparsa di risposta del convenuto si applica il disposto dell'art. 167, 3° comma, c.p.c.

La chiamata in causa del terzo può, inoltre, essere autorizzata non solo ad istanza del convenuto, ma anche ad istanza dell'attore, sempreché la necessità di provvedervi sia derivata dalle difese svolte dal convenuto.

- 8. L'attore, il convenuto ed il terzo chiamato in causa hanno l'onere di indicare i documenti ed articolare le richieste istruttorie nei propri atti introduttivi atteso che il rito sommario di cognizione non è compatibile con la concessione dei termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, 6° comma, c.p.c.
- 9. Le preclusioni istruttorie non si maturano con il deposito dei primi atti difensivi atteso che le parti possono depositare documenti, articolare nuovi mezzi istruttori e formulare richieste di prova contraria quando tali esigenze siano sorte a seguito delle difese svolte dalle altre parti anche nel corso della prima udienza di comparizione e prima che il giudice decida in ordine alla compatibilità della trattazione della controversia con il rito sommario.
- 10. Alla prima udienza di comparizione il giudice procede alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio in applicazione degli art. 164, 167, 181, 182, 291 c.p.c.

Pronuncia, ove ne ricorrano i presupposti, l'ordinanza con cui dichiara il proprio difetto di giurisdizione o la propria incompetenza indicando il giudice dinanzi al quale la causa deve esse re riassunta.

Per le ipotesi di incompetenza trovano applicazione i criteri dettati dall'art. 38 c.p.c. quanto ai tempi ed al modo di formulazione dell'eccezione di incompetenza ed al rilievo d'ufficio.

- 11. Se il giudice ritiene di essere competente, deve valutare se la controversia possa essere decisa con il rito sommario.
- Ove la controversia non rientri nella previsione dell'art. 702 bis c.p.c. il giudice pronuncia ordinanza di inammissibilità e liquida le spese.

Nell'ipotesi in cui venga emessa l'ordinanza di inammissibilità la domanda va riproposta nelle forme previste ordinarie.

- 12. Definito il thema decidendum ed il thema probandum il giudice valuta se la causa sia o meno compatibile con lo svolgimento di una istruttoria semplificata. L'adozione del rito sommario è da escludersi per quelle controversie che rendano necessaria una istruttoria lunga ed articolata.
- 13. Nel caso in cui venga ammesso un interrogatorio formale o una prova testimoniale occorre che vengano formulati i capitoli su cui verte la prova. È necessario che i testimoni rendano la dichiarazione di impegno di dire la verità. Si applicano le disposizioni di cui agli art. 230 ss. e 244 ss.
- 14. Nel caso di espletamento di una consulenza tecnica si applicano le disposizioni di cui agli art. 191 ss. c.p.c.
- 15. L'ordinanza decisoria è, di regola, pronunciata in udienza dal giudice. L'onere di notificare l'ordinanza alla parte contumace, ai fini della decorrenza del termine per l'appello, è a carico delle parti. Nel caso di decisione con ordinanza riservata la cancelleria provvede alla comunicazione alle parti costituite.